

COMUNE DI CORREGGIO

STATUTO

Adottato con atto consiliare n. 24 del 18/02/2003.

TITOLO I^A PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 LA COMUNITÀ

1. La Comunità di Correggio è costituita da tutti coloro che vivono a Correggio, anche temporaneamente, siano essi residenti o ospiti, senza alcuna discriminazione di razza, sesso, nazionalità e religione.
2. La Comunità di Correggio costituisce il Comune, Ente autonomo locale, che ne ha la rappresentanza generale secondo i principi della Costituzione antifascista nata dalla Resistenza, delle leggi dello Stato e dell'ordinamento della Comunità Europea.
3. Il Comune cura gli interessi e promuove lo sviluppo della propria comunità, il cui autogoverno si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.
4. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, riconosce l'associazionismo come soggetto essenziale per l'autogoverno della società, promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione. nonché dei residenti privi di cittadinanza italiana.
5. Il Comune favorisce l'accoglienza e l'inserimento di tutte le persone che decidono di vivere a Correggio.
6. Ai fini del presente Statuto sono equiparati ai cittadini italiani, i residenti di nazionalità non italiana nei limiti stabiliti dalla legge.

Art. 2 FINALITÀ

1. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 - a) l'impegno per favorire la pace, quale valore universale e strumento per la costruzione di un ordine mondiale basato sulla cooperazione tra i popoli;
 - b) il principio di solidarietà, per affermare i diritti dei cittadini e per il superamento degli squilibri economici, sociali, territoriali e per l'attivazione di politiche di accoglienza ed integrazione verso gli immigrati;
 - c) il perseguimento dello sviluppo civile e sociale, attraverso la collaborazione con i cittadini singoli e associati, favorendone la partecipazione, valorizzandone le forme di associazionismo e di volontariato presenti sul territorio, riconoscendone altresì il ruolo di soggetti politici, operando per la crescita e il potenziamento delle istituzioni, delle agenzie e delle associazioni culturali, scolastiche e formative;
 - d) la tutela della funzione sociale della famiglia;
 - e) il riconoscimento e la salvaguardia dei valori ambientali e paesaggistici del territorio correghese che unitamente al patrimonio monumentale, artistico e storico rappresentano beni essenziali della Comunità la cui tutela è obiettivo generale della propria azione politico-amministrativa;
 - f) la realizzazione di un sistema di sicurezza sociale, con particolare riferimento al diritto alla casa e alla salute;
 - g) la promozione di azioni positive per le pari opportunità tra uomo e donna;
 - h) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica, privata e in forma cooperativa, nell'ambito dell'integrazione europea e della cooperazione

internazionale, privilegiando lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione per assicurare la piena occupazione dei lavoratori, la tutela dei loro diritti e la valorizzazione delle loro attitudini e capacità professionali;

i) il riconoscimento e la valorizzazione delle espressioni religiose e delle pluralità culturali ed etniche;

l) il principio della trasparenza nell'azione politica e amministrativa degli organi elettivi e nell'espletamento delle funzioni dell'Amministrazione Comunale da parte della dirigenza tecnica e degli uffici e dei servizi, assicurando ai cittadini l'informazione e il diritto di accesso ai documenti;

m) la promozione del rispetto dei diritti delle persone disabili, permanenti e temporanee, e della sensibilizzazione culturale nei confronti della disabilità e delle sue cause.

Art. 3

TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. La circoscrizione del Comune è costituita dal Centro Urbano e dalle seguenti frazioni:

- Mandrio
- Martino
- S. Biagio
- Fazzano
- Lemizzone
- Prato
- Mandriolo
- Canolo
- Fosdondo
- S. Prospero
- Budrio

2. Il territorio del Comune ha una estensione di Kmq. 77,90 confinante:

NORD: Comune di Rio Saliceto, Comune di Carpi, Comune di Campagnola Emilia, Comune di Novellara, Comune di Bagnolo in Piano.

EST: Comune di Carpi, Comune di Campogalliano, Comune di San Martino in Rio.

OVEST: Comune di Reggio nell'Emilia.

SUD: Comune di Reggio nell'Emilia, Comune di San Martino in Rio.

3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel centro storico di Correggio che è capoluogo.

4. Le adunanze degli organi istituzionali collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

5. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della sede comunale può essere disposta dal Consiglio comunale previa consultazione popolare.

Art. 4

CITTÀ, STEMMA E GONFALONE

1. Il Comune per le sue tradizioni storiche e per i meriti acquisiti dalla sua Comunità è stato insignito con il titolo di Città con Diploma Imperiale nel 1559.

2. Per le benemeritenze acquisite dalla sua popolazione nella lotta di Liberazione dai nazifascisti, il Comune è stato decorato con la Croce di Guerra al Valor Militare come risulta dal decreto del Presidente della Repubblica in data 13 ottobre 1984, n.6848.

3. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Correggio e con lo stemma civico già storicamente in uso e riconosciuto con decreto del Capo del

Governo in data 29 novembre 1928 e così descritto: D'azzurro, al sole d'oro, circondato da una correggia con fibbia dello stesso. Lo scudo è fregiato di ornamenti da Comune.

4. Il Comune ha un proprio gonfalone, già in uso, da riconoscersi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

5. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.

TITOLO II^A GLI ORGANI ISTITUZIONALI

Art.5 ORGANI

1. Gli organi istituzionali del Comune sono il Consiglio, la Giunta, il Sindaco e il Presidente del Consiglio.

2. Gli organi di governo del Comune sono il Consiglio la Giunta e il Sindaco.

Art. 6 ELEZIONE, COMPOSIZIONE, DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. L'elezione, la composizione, la durata in carica e la posizione giuridica dei consiglieri sono regolati dalla legge.

2. Le modalità di convocazione del Consiglio, le modalità di presentazione e discussione delle proposte e del numero per la validità delle sedute sono disciplinate da apposito Regolamento da approvarsi a maggioranza assoluta.

3. Per la validità delle sedute deve essere prevista la presenza di almeno un terzo dei consiglieri senza computare il Sindaco.

4. In ogni caso il Regolamento dovrà assicurare ad ogni membro ed in termine congruo una adeguata e preventiva conoscenza delle proposte su cui il Consiglio è chiamato a deliberare, nonché l'accesso agli atti e ai documenti anche preparatori e di ogni altro atto utilizzato ai fini della attività amministrativa.

5. Con il medesimo Regolamento dovranno essere altresì, fissate le modalità attraverso le quali fornire servizi, attrezzature, risorse finanziarie e strutture apposite per il funzionamento, nonché per la gestione di tutte le risorse attribuite al Consiglio, ai Gruppi Consiliari e ai Consiglieri Comunali.

Art. 7 TRASPARENZA DELLE SPESE ELETTORALI

1. Entro 15 giorni dalla data ultima di presentazione delle candidature, le liste e i singoli candidati alla carica di Sindaco e consigliere, devono presentare presso il Segretario dell'Ente la dichiarazione preventiva delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste.

2. Le dichiarazioni verranno rese pubbliche mediante affissione all'Albo Pretorio per 30 giorni.

3. Entro 3 mesi dalla seduta di convalida degli eletti, le liste e i singoli consiglieri presentano al Segretario Generale il rendiconto delle spese sostenute per la campagna elettorale.

4. Il Presidente del Consiglio Comunale, entro sessanta giorni dalla scadenza di cui al comma precedente, presenta al Consiglio stesso apposita relazione sulla osservanza delle disposizioni contenute nei commi precedenti e di quelle eventualmente fissate dalla legge in materia di pubblicazione delle spese elettorali. Tale relazione è resa dal Presidente stesso di pubblica conoscenza.

Art. 8

COMPETENZE E ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale esercita le competenze previste dalla legge.
2. Le attribuzioni del Consiglio Comunale riguardano le seguenti funzioni:
 - a) di indirizzo e di politica amministrativa;
 - b) di controllo;
 - c) di organizzazione del proprio funzionamento;
 - d) di sfiducia.
3. Ai fini delle attribuzioni di indirizzo e di politica amministrativa il Consiglio Comunale:
 - a) approva gli statuti dell'Ente e delle aziende speciali, i regolamenti salva l'eccezione di cui al successivo art.21 comma 2, i criteri generali dell'ordinamento degli uffici e dei servizi; gli indirizzi da osservarsi da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti;
 - b) approva atti di programmazione annuale e pluriennale;
 - c) approva direttive generali, ordini del giorno e mozioni sulla azione politico-amministrativa del Sindaco e dei singoli assessori concorrendo, in tali modi, alla definizione, all'adeguamento e alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche di loro competenza;
 - d) esamina e valuta i rilievi e le proposte del collegio dei revisori tendenti a conferire una maggiore efficienza, produttività ed economicità alla gestione.
4. Ai fini delle attribuzioni di controllo, il Consiglio Comunale:
 - a) istituisce la sessione di bilancio di cui al successivo art. 9;
 - b) individua le forme di collaborazione con il collegio dei revisori per l'esercizio congiunto dell'azione di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria;
 - c) stabilisce le modalità con le quali la Giunta Comunale deve riferire al Consiglio dell'esercizio della vigilanza e del controllo sulle istituzioni, consorzi, aziende e società appartenenti e/o partecipate dal Comune per l'osservanza degli indirizzi e il raggiungimento degli obiettivi;
 - d) può istituire al proprio interno commissioni di indagine, **di controllo e di garanzia** sull'attività dell'amministrazione di cui all'art. 16.
5. Ai fini delle attribuzioni organizzatorie il Consiglio Comunale:
 - a) istituisce le Commissioni Consiliari e l'Ufficio di Presidenza;
 - b) adotta appositi regolamenti;
 - c) elegge il proprio Presidente.
6. Ai fini delle attribuzioni dei poteri di sfiducia il Consiglio Comunale vota per appello nominale una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno due quinti (2/5) dei consiglieri assegnati che deve essere messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

Art. 9

SESSIONE DI BILANCIO

1. La sessione di bilancio è istituita dal 31 maggio al 31 ottobre, o altra data prevista dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione, di ogni anno.
2. Durante la sessione di bilancio il Consiglio Comunale:
 - delibera il conto consuntivo dell'esercizio precedente;
 - valuta i risultati ottenuti dai servizi in rapporto agli obiettivi stabiliti dal Consiglio stesso sulla base di relazioni dei dirigenti di settore e della Giunta comunale e delle osservazioni delle competenti Commissioni consiliari;
 - approva il bilancio di previsione per l'esercizio successivo e il bilancio pluriennale, col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati, oltre al documento programmatico conclusivo della sessione di bilancio, che fissa gli obiettivi e i programmi relativi.
3. Le Commissioni Consiliari permanenti di cui all'art. 15, in ottemperanza alle norme di cui all'art. 42, comma 3 del D.Lgs.n.267/2000 e successive modificazioni, per le materie di competenza, svolgono durante la sessione di bilancio l'attività di

supporto e istruttoria al Consiglio Comunale per la definizione, l'adeguamento e la verifica dell'attuazione delle linee programmatiche di legislatura presentate dal Sindaco.

4. Il Regolamento del Consiglio Comunale stabilisce i termini per gli adempimenti di competenza del Direttore Generale, dei dirigenti di settore, della Giunta Comunale, del Collegio dei Revisori, delle Commissioni Consiliari permanenti e del Consiglio Comunale.

Art. 10

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. La prima seduta del Consiglio Comunale eletto è convocata dal Sindaco nei termini previsti dalla legge ed è presieduta dal Consigliere Anziano o, in caso di assenza o impedimento, dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di legge, occupa il posto immediatamente successivo, fino all'elezione del proprio Presidente.

2. Successivamente, nella stessa seduta, il Sindaco presenta gli indirizzi di governo.

3. L'invio dell'avviso di convocazione del Consiglio **è di norma** preceduto dalla riunione dell'Ufficio di Presidenza che viene sentito in merito agli oggetti da iscrivere all'ordine del giorno dei lavori del Consiglio.

4. Il Consiglio Comunale è, inoltre, convocato quando sia richiesto dal Sindaco o da almeno un quinto dei Consiglieri Comunali. L'adunanza del Consiglio deve essere convocata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, inserendo nell'ordine del giorno le questioni richieste.

5. Alle sedute del Consiglio Comunale partecipano, senza diritto di voto, i Componenti della Giunta Comunale.

6. Il Consiglio Comunale può essere convocato straordinariamente in forma aperta ai cittadini, su richiesta del Sindaco, della Giunta o di un terzo dei consiglieri.

Art. 11

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio Comunale, convoca e presiede i lavori del Consiglio Comunale secondo le modalità disciplinate dal Regolamento del Consiglio Comunale, esercita i poteri di polizia dell'Adunanza, sovrintende e coordina l'attività delle Commissioni Consiliari, è garante del rispetto delle norme sul funzionamento del Consiglio.

2. Il Presidente del Consiglio Comunale è eletto con voto segreto fra i Consiglieri in carica a maggioranza assoluta dei propri membri.

3. Il Presidente tutela le prerogative dei Consiglieri Comunali e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni, assicurando una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio, mediante una sistematica attivazione di mezzi e di iniziative, in conformità ai contenuti del Regolamento del Consiglio.

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni sono esercitate dal Consigliere Anziano.

5. Il Presidente del Consiglio Comunale può essere revocato su mozione di sfiducia, presentata da almeno due quinti dei consiglieri, che abbia ricevuto, con voto segreto, il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati, integrati dal Sindaco.

Art. 12 CONSIGLIERI

1. I Consiglieri Comunali rappresentano la comunità di Correggio.
2. Si ha decadenza dalla carica di Consigliere Comunale:
 - a) per il verificarsi di uno degli impedimenti delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge;
 - b) per mancato intervento, senza giustificato motivo scritto, da presentarsi entro il termine di svolgimento della seduta, a cinque sedute consecutive.
3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, su iniziativa del Presidente del Consiglio Comunale o di un qualsiasi Consigliere Comunale, a norma del Regolamento del Consiglio Comunale, anche nei casi in cui ricorrano impedimenti, incompatibilità o incapacità contemplate della legge.
Ogni Consigliere ha diritto di far valere le cause giustificative della propria assenza.
4. Le presenze dei Consiglieri alle sedute del Consiglio Comunale sono rese pubbliche annualmente.
5. Le dimissioni di un Consigliere vanno presentate al Consiglio Comunale, devono essere assunte immediatamente al Protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione.
Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
6. Il Consiglio Comunale, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal Protocollo.
7. Per l'espletamento del loro mandato i consiglieri comunali hanno diritto di ottenere tutte le notizie e informazioni utili. I consiglieri hanno altresì diritto alla più idonea documentazione su ogni questione che venga sottoposta alle deliberazioni del Consiglio, sullo stato del procedimento e sugli atti della Giunta e degli altri organi.
I consiglieri hanno inoltre diritto a presentare ordini del giorno e istanze di sindacato ispettivo sotto forma di mozioni, interpellanze, interrogazioni nelle forme definite dal regolamento.
- Il Regolamento norma i modi di esercizio dei succitati diritti nonché i tempi di risposta alle istanze conoscitive presentate dai consiglieri.
8. L'esame e la messa in votazione in Consiglio Comunale degli emendamenti alle proposte di deliberazioni è subordinato alla acquisizione dei pareri previsti dalla legge.
9. Per assicurare la massima trasparenza ogni consigliere deve comunicare annualmente secondo le modalità stabilite nel regolamento i redditi posseduti, che saranno resi pubblici.
10. La presentazione della mozione di sfiducia prevista dall'Art. 52, comma 2 del D.Lgs.n.267/2000 e s.m., deve essere depositata presso l'Ufficio del Segretario Comunale.
11. I Consiglieri Comunali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati della legge, un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli e a Commissioni.
12. Con le modalità da determinarsi nel Regolamento del Consiglio Comunale il gettone di presenza può essere trasformato, a richiesta del singolo Consigliere, in indennità di funzione, a condizione che tale regime di indennità comporti per l'Ente pari o minori oneri finanziari.

Art. 13 GRUPPI CONSILIARI

1. I Consiglieri Comunali si costituiscono in gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento e ne danno comunicazione al Segretario Comunale e al Presidente del Consiglio Comunale, designando il Capo Gruppo.

2. Il Comune assicura le attrezzature, i servizi e le risorse finanziarie necessarie ai Gruppi Consiliari per l'espletamento delle loro funzioni istituzionali secondo le modalità previste da apposito regolamento.

Art 14

UFFICIO DI PRESIDENZA

1. E' istituito in seno al Consiglio Comunale l'Ufficio di Presidenza, strumento di coordinamento e di confronto tra i Gruppi Consiliari, in funzione di una puntuale organizzazione dei lavori del Consiglio.

L'Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente del Consiglio Comunale; dal Consigliere Anziano; dai Capigruppo: dai Presidenti delle Commissioni Consiliari e dal Sindaco che non esercita diritto di voto.

2. Il funzionamento dell'Ufficio di Presidenza è disciplinato dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 15

COMMISSIONI CONSILIARI E COMUNALI

1 Il Consiglio Comunale istituisce nel suo seno commissioni permanenti costituite da consiglieri comunali. Il Consiglio Comunale istituisce commissioni comunali temporanee e speciali. Le Commissioni Temporanee sono costituite con rappresentanti dei gruppi consiliari, anche non Consiglieri Comunali e componenti della Giunta Comunale. Le Commissioni Speciali sono costituite con componenti della Giunta Comunale, rappresentanti dei Gruppi Consiliari., anche non Consiglieri Comunali, e rappresentanti dell'associazionismo.

2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, le attribuzioni, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto, limitatamente alle commissioni permanenti, del criterio proporzionale.

3. Le Commissioni Consiliari sono presiedute da Consiglieri.

4. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, dirigenti e funzionari del Comune. organismi associativi, rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

5. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 16

LE COMMISSIONI DI INDAGINE, DI CONTROLLO E DI GARANZIA

1. Il Consiglio Comunale può istituire commissioni di indagine, di controllo e di garanzia sull'attività dell'Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei propri membri.

2. Le Commissioni di cui al presente articolo sono costituite da Consiglieri Comunali rappresentanti di tutti i Gruppi Consiliari nel rispetto del criterio proporzionale di rappresentanza.

3. Tali Commissioni sono presiedute da un Presidente appartenente ai gruppi consiliari di opposizione nominato dal Consiglio Comunale, che ne coordina l'attività e che ha il compito di riferire dei lavori e dei risultati delle Commissioni al Consiglio Comunale.

4. Le modalità di funzionamento e di pubblicità delle Commissioni di cui al presente articolo , nonché le modalità di presentazione delle istanze di sindacato ispettivo da parte dei Consiglieri e delle relative risposte da parte del Sindaco e Assessori sono definite dal Regolamento.

Art. 17 IL SINDACO

1. Il Sindaco è capo del governo locale ed esercita anche funzioni di Ufficiale di Governo.

2. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.

3. Il Sindaco presta davanti al Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

4. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica da portarsi a tracolla.

Il sostituto del Sindaco userà tale distintivo nelle cerimonie e negli altri casi previsti dalla legge.

5. Il Sindaco quale Capo del governo locale:

a) rappresenta il Comune;

b) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e vigila a che sia data esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, secondo le direttive da esso impartite;

c) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni nei termini di legge;

d) convoca i comizi per i referendum;

e) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici e dei servizi comunali;

f) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

g) sovrintende al corpo di polizia municipale;

h) nomina il Direttore Generale, i responsabili degli uffici e dei servizi, di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli artt. 108, 110 e 109 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, dallo Statuto e dai regolamenti comunali cui la legge rinvia;

i) nomina il Segretario che da lui funzionalmente dipende, scegliendolo tra gli iscritti all'Albo Nazionale gestito da apposita Agenzia, normativamente prevista, di cui è dipendente. La nomina del Segretario può essere disposta in forma congiunta ed associata con altre Amministrazioni Comunali, sulla base di apposita convenzione;

l) adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti nei casi di emergenze sanitarie o di igiene pubblica esclusivamente locali.

6. Il Sindaco nelle sue attribuzioni organizzative:

a) partecipa ai lavori dell'Ufficio di Presidenza;

b) può delegare particolari, specifiche attribuzioni per materie ben definite ai singoli assessori;

c) esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

7. Il Sindaco quale Ufficiale di Governo:

a) sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva e di statistica;

b) sovrintende alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità, di igiene pubblica e di protezione civile;

c) sovrintende allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia

giudiziaria, delle funzioni attribuitegli dalla legge nonché alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto;
d) adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui sopra.

8. Entro 45 giorni dalla proclamazione il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato e ne presenta gli eventuali aggiornamenti il 30 settembre di ogni anno contestualmente alla verifica degli equilibri di bilancio.

Art. 18 VICESINDACO

1. Il Vicesindaco è nominato dal Sindaco tra i membri della Giunta.
2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo nonché negli altri casi previsti dal D.Lgs. n. 267/2000 e s.m..
3. In caso di impedimento o di assenza del Sindaco e del Vicesindaco le relative funzioni sono esercitate dall'Assessore appositamente delegato.

Art. 19 LA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta Comunale è l'organo che collabora con il Sindaco nel governo del Comune, esercita le funzioni conferite dalla legge e dallo Statuto ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e al massimo da sette Assessori.
3. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.
4. Nella composizione della Giunta il Sindaco si ispira al principio delle pari opportunità fra ambo i sessi.
5. La carica di Assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale.
6. La nomina, la cessazione o la decadenza dei singoli assessori sono disciplinate dalla legge.

Art. 20 FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine dei giorni, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento vengono stabilite dalla Giunta.
3. La Giunta Comunale delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza assoluta di voti.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche e ad esse possono partecipare, senza diritto di voto, dirigenti, tecnici o responsabili di servizio invitati da chi presiede per riferire su particolari problemi.

Art. 21 ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta è l'organo che compie tutti gli atti di amministrazione del Comune che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto alla competenza di altri soggetti.
2. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, con specifico riferimento all'attuazione degli ordini del giorno, e riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge funzioni propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

Nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, la Giunta adotta gli atti di amministrazione che fissano gli obiettivi programmatici e i budget di spesa a cui i Dirigenti devono attenersi nell'esercizio delle loro funzioni gestionali.

E' altresì di competenza della Giunta Comunale l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

3. La Giunta esercita attività di iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti che appartengono alla sua competenza.

4. La Giunta persegue, nell'ambito delle sue competenze di governo e attraverso l'iniziativa propositiva nei confronti del Consiglio, la realizzazione del programma proposto nel documento di indirizzi generali di governo.

Art. 22

PARI OPPORTUNITÀ'

1. Ai fini della promozione di azioni positive per le pari opportunità fra uomo e donna, il Consiglio comunale istituisce una apposita Commissione Comunale Speciale.

2. Il Comune di Correggio promuove azioni al fine di garantire pari opportunità tra uomo e donna per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

3. Il Comune di Correggio si impegna ad adottare tutte le misure per attuare le direttive della Comunità Europea in materia di pari opportunità.

4. Deve essere assicurata negli organi collegiali del Comune nonché negli enti, aziende e nelle istituzioni da esso dipendenti la presenza di entrambi i sessi.

TITOLO III^A

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 23

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

1. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, al servizio dei cittadini. I dirigenti, i capi servizio e i responsabili di unità operative, coordinati dal Direttore Generale, assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità anche attraverso la mobilità interna e l'interscambiabilità di funzioni, tenendo conto delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale.

2. Il Comune di Correggio, considerando il lavoro del personale risorsa essenziale per la prestazione del servizio pubblico alla collettività, promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro e lo sviluppo della professionalità, riconosce nel confronto sindacale uno strumento indispensabile di verifica del processo di adeguamento dell'organizzazione.

L'organizzazione del lavoro è ispirata a criteri di flessibilità e di valorizzazione della risorsa umana anche attraverso la mobilità interna, l'interscambiabilità di funzioni e lo sviluppo del lavoro di gruppo per progetti.

3. Le attività che l'amministrazione comunale svolge direttamente sono organizzate per funzioni omogenee, articolate in servizi e integrate per settori dotati delle competenze e delle risorse necessarie allo svolgimento compiuto dalle finalità assegnate.

4. Il regolamento organico dell'ordinamento degli uffici e dei servizi determina le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 24

IL DIRETTORE GENERALE

1. Alla Direzione Generale è preposto il Direttore Generale.

2. Il Direttore Generale viene nominato, previa deliberazione della Giunta Comunale, con provvedimento del Sindaco, nel rispetto delle norme di legge vigenti.

3. In caso di assenza temporanea o impedimento del Direttore Generale eserciterà le funzioni ad esso attribuite altro Dirigente nominato dal Sindaco.

4. Il Direttore Generale, nell'ambito di quanto stabilito dalla legge, provvede a:

a) definire gli interventi necessari per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi, nel rispetto dell'autonomia e responsabilità dei Dirigenti e delle direttive del Sindaco e della Giunta, anche mediante l'individuazione di forme alternative di gestione;

b) coordinare i sistemi di pianificazione e direzione per obiettivi;

c) elaborare, con il concorso dei Dirigenti, la proposta di bilancio a budget, secondo le direttive impartite dal Sindaco

d) attribuire gli incarichi di Responsabile di Servizio, sentiti i Dirigenti;

e) gestire le relazioni sindacali e sovrintendere e coordinare le attività dei Dirigenti per le relazioni sindacali di settore, al fine di garantire la necessaria uniformità di comportamento;

f) promuovere e resistere alle liti, conciliare e transigere.

5. Il Sindaco, nell'atto di attribuzione dell'incarico di Direttore, può definire ulteriori funzioni di gestione dell'Ente.

6. L'incarico di Direttore Generale può essere revocato con atto motivato del Sindaco.

7. Il Direttore Generale può attribuire a dipendenti in possesso della necessaria professionalità, funzioni di elevata responsabilità di processo e di risultato.

Art. 25

IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale svolge le funzioni previste dalla legge, oltre a quelle definite dal Sindaco con proprio provvedimento. In caso di assenza, impedimento vacanza dello stesso, tali funzioni sono esercitate da un Vicesegretario. Le funzioni di Vicesegretario sono esercitate da un Dirigente in possesso dei requisiti di legge al quale il Sindaco attribuisca tale incarico.

Art. 26

COPERTURA DEI POSTI DI DIRIGENTI

I posti di responsabili degli uffici o servizi, di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, possono essere coperti mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico od eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. La durata del contratto è rapportata alle particolari esigenze che hanno motivato l'assunzione e non può comunque avere una scadenza che si protragga oltre quella del mandato elettivo del Sindaco in carica al momento dell'inizio del rapporto, salvo proroga conseguente a conferma provvisoria degli incarichi in atto disposta dal Sindaco all'inizio di ogni nuovo mandato elettivo per la durata strettamente necessaria all'espletamento degli adempimenti di sua competenza di cui al precedente art. 17 comma 5 lettera h. In prima applicazione del presente articolo è comunque fatta salva la durata dei contratti in essere stipulati anteriormente all'entrata in vigore del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

TITOLO IV^A **I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI**

Art. 27 **SERVIZI COMUNALI**

1. Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della Comunità.
2. Spetta al Consiglio comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare nel tempo in relazione a necessità che si presentino nella Comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione. Sono di competenza del Consiglio Comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi.
3. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
4. I servizi formalmente classificati nei modi di legge fra quelli a rilevanza industriale sono normati dalla legge e, specificamente, dall'art. 113 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e s.m.; I servizi privi di rilevanza industriale sono normati dalla legge nonché dai successivi articoli del presente titolo e del titolo VI°.

Art. 28 **GESTIONE IN ECONOMIA**

1. Il Comune gestisce in forma diretta i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non sia opportuno affidare ai soggetti di cui ai successivi articoli del presente titolo.
2. Il Consiglio Comunale stabilisce, tramite Regolamento, le finalità e le modalità di svolgimento, di fruizione dei cittadini e della loro partecipazione economica.

Art. 29 **CONCESSIONE A TERZI**

1. Il Consiglio comunale, quando sussistano motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi, attraverso lo strumento della gara o della convenzione.
2. Per i soli servizi culturali e/o del tempo libero è consentito l'affidamento diretto ad associazioni o fondazioni all'uopo costituite o partecipate.

Art. 30 **LE AZIENDE SPECIALI**

1. La gestione dei servizi pubblici comunali può essere effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.
2. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica e di proprio statuto approvato dal Consiglio comunale.
3. Sono organi dell'azienda il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
4. Il Presidente ed il Consiglio d'Amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo Statuto aziendale, sono nominati dal Sindaco, ai sensi del punto c) comma 5 dell'art. 17 del presente Statuto.
Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di Consiglieri Comunali o di Assessori o di Revisori dei Conti. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre aziende speciali comunali.
5. Il Presidente e i componenti del Consiglio d'Amministrazione devono essere in possesso di requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere e sono tenuti a depositare presso l'ente proprio curriculum professionale che dimostri comprovate esperienze amministrative.
6. Il Direttore è organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le

conseguenti responsabilità.

7. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e, anche sotto il profilo sociale, hanno l'obbligo del pareggio del bilancio perseguendo l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

8. Il Comune conferisce il capitale in dotazione. Il Consiglio comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione in forme atte a garantire la partecipazione, previa adeguata informazione, della popolazione e dei rappresentanti degli utenti e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.

9. Lo statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.

Art. 31

LE ISTITUZIONI

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali, educativi e sportivi, il Consiglio Comunale può costituire "istituzioni", organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Il Comune ritiene maggiormente adeguate, per i servizi di cui al precedente comma, forme di gestione a mezzo di istituzione, singola o in forma associata con altri comuni.

3. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è stabilito dal regolamento approvato dal Consiglio comunale.

4. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di compatibilità e eleggibilità alla carica di Consigliere comunale e sono tenuti a depositare presso l'ente proprio curriculum professionale che dimostri comprovate esperienze amministrative o maturate in campo sociale o culturale.

5. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione con le conseguenti responsabilità. La nomina è di competenza del Sindaco.

6. Il regolamento disciplina la durata in carica, la posizione giuridica dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo, ivi comprese le attribuzioni del Presidente e del Direttore.

7. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente Statuto nonché dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia ed economicità e, anche sotto il profilo sociale, hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio tra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

8. Il Consiglio Comunale stabilisce l'attività dell'istituzione previa redazione di apposito piano tecnico- finanziario dal quale risultano: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni mobili e immobili, compresi i fondi liquidi.

9. Il regolamento di cui al precedente 7° comma, determina altresì la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio della autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

10. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

11. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati al momento della sessione di bilancio di cui all'art. 9.

12. L'Istituzione deve redigere annualmente un bilancio sociale delle proprie attività, affiancato al bilancio economico di competenza, da portare in Consiglio comunale.

13. Il Collegio dei Revisori dei Conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche

nei confronti delle istituzioni.

Art. 32

LE SOCIETÀ DI CAPITALE

1. I servizi privi di rilevanza industriale possono, altresì, essere gestiti mediante società di capitali costituite o partecipate dal Comune, regolate dal codice civile.

TITOLO V^A

REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 33

PRINCIPI E CRITERI

1. Il Bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economica finanziaria dell'ente.

E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

Art. 34

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri, prescelti in conformità ai modi e tra le persone indicate dalla normativa specialistica in materia. Il Collegio dei Revisori, ove non ricostituito entro il termine di scadenza del mandato, è prorogato per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo, e durante tale periodo può adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti ed indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

2. Il Collegio dei Revisori, in conformità delle disposizioni del regolamento, svolge le funzioni seguenti: a) collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e d'indirizzo;

b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente;

c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo, esprimendo rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

3. I Revisori dei Conti rispondono della verità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio Comunale.

4. Nell'esercizio delle funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il Revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

Art. 35

IL CONTROLLO DELLA GESTIONE

1. Con apposite norme contenute nel regolamento di contabilità saranno definite le linee guida dell'attività di controllo interno della gestione.

2. La tecnica del controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto

agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso di esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.

3. Il controllo di gestione, deve inoltre assicurare agli organi di governo dell'ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.

4. Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta propone immediatamente al Consiglio Comunale i provvedimenti necessari.

TITOLO VI^A ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATE

Art. 36 ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

1. Il Consiglio Comunale favorisce e attua forme di collaborazione con altri Enti pubblici territoriali al fine di promuovere ed organizzare una efficace rete di servizi a favore delle comunità interessate.

2. Le forme collaborative di cui al precedente comma 1) e di cui al successivo articolo 40 sono in particolare modo promosse con i Comuni di Campagnola Emilia, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo e San Martino in Rio.

Art. 37 RAPPORTI CON LA REGIONE E LA PROVINCIA

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Emilia Romagna e attua le disposizioni delle legislazione regionale che disciplina la cooperazione dei Comuni e delle Provincie.

3. Il Comune di Correggio collabora alla programmazione provinciale e regionale d'intesa, in particolare, con l'Associazione Intercomunale costituita con i Comuni che aderiscono.

4. Qualora il Comune di Correggio sia individuato dalla Provincia sede di Circondario Provinciale favorisce l'allocazione degli uffici e dei servizi provinciali anche presso proprie strutture, con oneri finanziari a carico della Provincia.

5. Il Comune collabora nelle forme previste dallo Statuto della Provincia a favorire la partecipazione dei cittadini alle attività ed ai servizi della Provincia stessa.

Art. 38 CONVENZIONI

1. Il Comune, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati può stipulare apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Le convenzioni, contenenti gli elementi previsti dalle legge, sono approvate dal Consiglio Comunale.

4. Ai fini del controllo degli obiettivi di cui ai commi precedenti, gli enti possono istituire apposita commissione composta dai rappresentanti degli enti stessi.

5. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli Enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti.

Art. 39
CONSORZI

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, può definire la costituzione di Consorzi fra Enti per la gestione associata di uno o più servizi e per l'esercizio di funzioni, approvando la convenzione e lo Statuto, secondo le modalità di legge.
2. Tra gli stessi Comuni e Province non può essere costituito più di un Consorzio.
3. Ai Consorzi che gestiscono attività prive di rilevanza industriale si applica il combinato disposto di cui agli artt. 113 bis e 2 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m..
4. Ai Consorzi istituzionalmente preposti all'esercizio associato di funzioni si applicano le norme dettate per gli Enti locali.

Art. 40
ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma, secondo le modalità di legge.
2. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo con le seguenti modalità:
 - a) assenso formale della Giunta comunale qualora l'accordo sia previsto nella relazione al bilancio di previsione;
 - b) assenso formale della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale per accordi eccezionali e non previsti nella relazione di cui al precedente punto a).

TITOLO VII^A
ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 41
**VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI E
DELLA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI**

1. Il Comune persegue le finalità di cui al terzo comma dell'art. 1 dello Statuto con gli strumenti previsti nei successivi articoli.
2. Sono titolari dei diritti di partecipazione i cittadini residenti nel Comune e quanti abbiano nel territorio comunale un rapporto continuativo di lavoro, di studio e di utenza dei servizi pubblici e privati, i titolari di diritti soggettivi e/o di interessi legittimi da esercitare nell'ambito del territorio stesso, nonché i residenti privi della cittadinanza italiana.
3. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dallo statuto nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 90 n.241.

Art. 42
ASSOCIAZIONI

1. La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire favorendo l'apporto originale, per il conseguimento di attività di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo stato e dagli enti locali; salvaguardandone l'autonomia, curandone

l'informazione, assicurandone la partecipazione e l'espressione e sostenendone le attività specifiche e particolari. Il comune potrà erogare contributi di natura finanziaria-patrimoniale, tecnico-professionale ed organizzativa.

2. Modalità, procedure e criteri di erogazione di contributi sono previsti dai regolamenti e da specifiche convenzioni, nonché dalla vigente normativa nazionale e regionale vigente in materia.

3. Il Comune promuove e favorisce lo strumento della convenzione con le associazioni per la gestione di servizi comunali o di servizi di interesse generale.

4. La Giunta Comunale, previa istanza delle associazioni che operano sul territorio, ne delibera la registrazione su apposito Albo, previa verifica dei requisiti previsti dal Regolamento.

5. I temi del volontariato e dell'associazionismo sono discussi almeno ogni due anni dal Consiglio comunale in seduta aperta.

Art. 43

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

1. Il Consiglio comunale individua e regola apposti organismi di partecipazione e consultazione:

a) alle scelte generali dell'Amministrazione nei diversi settori di intervento;

b) al funzionamento dei propri servizi o di quelli delle istituzioni.

2. Il Comune istituisce forme di partecipazione di cittadini residenti e operanti nelle frazioni e nei quartieri e apposito regolamento ne disciplinerà durata, modalità e funzionamento.

Art. 44

CONSULTAZIONI POPOLARI

1. Il Consiglio comunale o la Giunta, con atto formale, promuovono la consultazione popolare su problemi di particolare rilevanza locale.

Art. 45

ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

1. I cittadini, singoli o associati, hanno facoltà di rivolgere al Sindaco istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

2. Le istanze, petizioni e proposte ricevono risposta, nei modi e forme di regolamento, dagli organi competenti dell'Ente di norma entro 30 giorni.

3. I cittadini hanno inoltre facoltà, ai sensi di legge, di esercitare il diritto di interpello in materia di fiscalità locale nei modi, forme e con gli effetti di cui all'apposito regolamento.

Art. 46

REFERENDUM

1. Su materie di esclusiva competenza locale può essere indetto referendum di natura consultiva, propositiva o abrogativa quale strumento di partecipazione all'attività amministrativa da parte dei cittadini residenti e/o aventi qualificati interessi economici e/o sociali nell'ambito del territorio comunale.

2. Il regolamento, conformemente a legge e al presente statuto, norma, distintamente per ciascun tipo di referendum, i modi e le forme per l'indizione del referendum individuando i possibili soggetti promotori ed i requisiti richiesti per la loro qualificazione, il quorum, le materie escluse, le forme e i modi di svolgimento, di sospensione e di eventuale ritiro del referendum, le forme, i modi e gli effetti della proclamazione dei risultati del referendum, l'ammissibilità nonché le forme, i modi e gli strumenti di garanzia per la verifica e la validazione tecnica del referendum e del relativo procedimento in tutte le sue fasi.

3. Il Consiglio comunale, ai fini del giudizio tecnico di ammissibilità e delle verifiche

e validazioni tecniche di cui al precedente punto 2, nomina un Comitato ristretto di Garanti di comprovata competenza previa determinazione dei criteri generali di loro scelta, sentito l'Ufficio di Presidenza.

Art. 47

INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Nel procedimento amministrativo sono riconosciuti tutti gli interessi inerenti al provvedimento, siano essi diritti soggettivi, interessi legittimi, interessi collettivi, interessi diffusi.
2. I soggetti titolari di interessi hanno diritto di accesso agli atti amministrativi e diritto di intervento con memorie, scritti e documenti e, in quest'ultimi casi, hanno diritto di essere consultati dagli organi competenti prima della adozione dei provvedimenti.
3. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma del comma 2), il contenuto discrezionale del provvedimento finale può essere determinato, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, tramite accordo con i soggetti intervenuti nel procedimento.
4. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio dello stesso è comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'Amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.
5. L'Amministrazione determina per ciascun tipo di procedimento relativo agli atti di sua competenza l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché della adozione del provvedimento finale.
6. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa di cui al comma cinque, provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento, nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.
7. In caso di necessità, il Comune di Correggio, qualora ne abbiano interesse i cittadini residenti, in particolare nelle aree confinanti con altri comuni, intercede presso questi ultimi, perché ne sia riconosciuto il diritto all'accesso ed all'intervento nel procedimento.

Art. 48

ISTRUTTORIA PUBBLICA

1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica.
2. Sull'indizione dell'istruttoria decide il Consiglio comunale su proposta della Giunta, di un capo gruppo del consiglio. L'istruttoria può essere, altresì, indetta quando ne facciano richiesta almeno 100 persone.
3. L'istruttoria si svolge nella forma di pubblico contraddittorio, cui possono partecipare, per il tramite di uno esperto, oltre alla Giunta e ai gruppi consiliari, associazioni, comitati, gruppi di cittadini portatori di un interesse a carattere non individuale. Il provvedimento finale è motivato con riferimento alle risultanze istruttorie.
4. Il regolamento disciplina le modalità di raccolta delle firme per la richiesta, le forme di pubblicità, le modalità di svolgimento dell'istruttoria, che deve essere conclusa entro tempi certi.

5. Sono fatte salve le forme di partecipazione ai procedimenti di amministrazione giuridica generale previste dalla legislazione vigente.

Art. 49

DIRITTO DI ACCESSO

1. Tutti i cittadini e i residenti hanno diritto, sia singoli che associati, di accedere agli atti amministrativi ed ai documenti per il rilascio di copie previo pagamento dei soli costi di riproduzione, secondo le disposizioni di legge vigenti.
2. Il Comune garantisce a tutti gli interessati, l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.
3. Apposito regolamento, da adottare dal Consiglio comunale, indicherà gli ambiti di priorità dei preminenti interessi della collettività nei casi di limitazione di diritti confliggenti di terzi, persone, gruppi ed imprese.
4. Il diritto di accesso alle strutture e ai servizi comunali è altresì assicurato agli enti pubblici, alle organizzazioni del volontariato e alle associazioni in genere.
5. Negli enti, società e organismi associativi cui partecipa, il Comune promuove la realizzazione di forme di accesso e di informazione analoghe a quelle previste dal presente statuto.

Art. 50

DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste dal regolamento di cui al precedente articolo. Identicamente è assicurato ai cittadini il diritto di accedere, in generale, alle informazioni delle quali l'Amministrazione comunale sia in possesso a motivo della attività da essa svolta o posta in essere tramite Enti, Aziende ed Organismi collegati e/o partecipati. Il provvedimento di rifiuto d'accesso, di differimento o di limitazione di esso deve essere motivato ed emesso entro trenta giorni dalla richiesta.
4. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 della legge 7.8.1990, n°.241.

Art. 51

DIFENSORE CIVICO

1. Il Difensore Civico e' eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati al Comune. Dal terzo scrutinio in poi sarà sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
2. Il Difensore Civico ha il compito di intervenire per la tutela dei cittadini residenti nel Comune di Correggio nei modi e con i poteri previsti da apposito regolamento in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti omessi o ritardati o comunque irregolarmente compiuti da organi, uffici o servizi della Amministrazione Comunale di Correggio, di aziende speciali, istituzioni, concessionari di servizi, società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale.
3. Il Difensore civico interviene su richiesta dei singoli cittadini o di una pluralità di essi o anche di propria iniziativa. Può altresì segnalare le disfunzioni riscontrate o accertate, affinché il procedimento amministrativo abbia regolare corso e affinché gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.
4. A tale fine può convocare i dirigenti e i responsabili di servizio interessati e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
5. Il dirigente e i responsabili di servizio che, di fronte ad un sollecito del Difensore civico, omettano, rifiutino o ritardino senza giustificazioni atti del loro ufficio sono

sottoposti a procedimento disciplinare.

6. Ove l'amministrazione non recepisca i suggerimenti del Difensore Civico ha l'obbligo di specificare le motivazioni, pena la nullità del provvedimento.

7. Il Difensore Civico può invitare l'Amministrazione a riesaminare o modificare gli atti emanati ove egli riscontri gravi irregolarità o vizi procedurali, al fine di consentire la attivazione degli strumenti di autotutela ed evitare l'insorgere di contenzioso.

8. L'Ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale, deve essere dotato di attrezzature dell'ufficio e di quanto altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.

9. Il Difensore civico entro il 31 gennaio di ogni anno presenta al Consiglio Comunale relazione sulla propria attività nell'anno precedente, con le considerazioni e i suggerimenti che riterrà opportuno.

10. Tale relazione viene iscritta all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale e resa pubblica.

11. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il Difensore civico può in qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio. Il Difensore Civico può essere invitato a partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.

12. Apposito regolamento normerà il rinnovo, la revoca, l'incompatibilità, la decadenza, il funzionamento e l'indennità di funzione.

13. Il Difensore Civico dura in carica 5 anni e comunque non oltre un anno dalla cessazione del mandato del Consiglio Comunale in carica al momento della sua nomina.

14. Il Difensore Civico vigila sulla regolare approvazione, nei termini e modi di legge, del bilancio. In difetto provvede alla nomina del commissario ad acta per l'approvazione in via surrogatoria del bilancio ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera c del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m. .

15. Il Comune può provvedere a deliberare apposita convenzione con altri Enti per l'utilizzo dell'Istituto del Difensore Civico. In tal caso la convenzione contiene la disciplina dell'Istituto.

Art. 52

CARTE DEI DIRITTI

1. Il Comune promuove e valorizza la redazione di apposite carte dei diritti su questioni di interesse generale e a difesa dei soggetti più deboli.

2. Le carte dei diritti rappresentano un impegno morale di grande valore per l'Amministrazione comunale e sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti e debitamente pubblicizzate.

3. A un anno dalla loro approvazione la Giunta Comunale è tenuta a relazionare al Consiglio comunale sullo stato di applicazione delle carte dei diritti.

Art. 53

PIANO DEGLI ORARI DEI SERVIZI

1. il Comune può adottare, conformemente a quanto previsto dalla normativa regionale, un Piano Regolatore degli Orari volto alla armonizzazione degli orari dei servizi pubblici e privati tale da garantire il più possibile l'accesso agli stessi, nonché un miglioramento della qualità della vita per tutti i cittadini.

TITOLO VIII^A NORME FINALI

Art. 54

REGOLAMENTI

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed approvati, secondo le reciproche competenze, dal Consiglio o dalla Giunta.

2. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dallo Statuto. Per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale le disposizioni dei regolamenti sono coordinate fra loro secondo i criteri fissati dallo Statuto.

3. I regolamenti, dopo il favorevole esame dell'organo regionale di controllo, laddove previsto, sono pubblicati per quindici giorni all'albo comunale ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Art. 55

L'AUTONOMIA

1. Il Comune di Correggio opera per la piena attuazione dei principi dell'autonomia locale, in particolare attraverso l'autonomia finanziaria, che responsabilizzi pienamente gli amministratori sulle entrate e sulle spese.

Art. 56

COMUNI DELLA ZONA

1. Il Comune di Correggio opera per favorire l'accorpamento, l'unione e la fusione tra i Comuni della zona, come contemplato dalla legge, con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti ed avanzati alle comunità interessate.

Art. 57

REVISIONE DELLO STATUTO

1. Le modifiche allo Statuto possono essere proposte al Consiglio comunale:
- dalla Commissione consiliare per lo statuto, dalla Giunta comunale, da uno o più consiglieri comunali e da 100 cittadini o soggetti di cui al comma 2 dell'art.43, tramite lo strumento della proposta di cui all'art.45 dello Statuto, depositando tali proposte presso il Segretario Generale.

Esse saranno oggetto di consultazione preventiva dei cittadini, secondo modalità stabilite dal regolamento ovvero potranno essere oggetto di referendum consultivo nei modi e per iniziativa dei soggetti abilitati ai sensi del precedente art.46.

Art. 58

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il Consiglio Comunale con periodicità almeno biennale, sulla base di una relazione del Sindaco valuta in apposita seduta lo stato di attuazione delle norme statutarie nonché la loro adeguatezza in rapporto all'evoluzione delle esigenze del Comune e della sua comunità e alla dinamica del quadro legislativo.